



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



ORDINANZA N. 36 DEL 29/05/2020

IL SINDACO

Premesso:

- che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GURI n. 26 del 01.02.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, introducendo ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze statali, regionali o comunali potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;
- che con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 sono state dettate, in attuazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, le conseguenti misure applicative efficaci fino al 14 giugno 2020;
- che con l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 sono state recepite nel territorio regionale le disposizioni di cui D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Considerato:

- che l'art. 10 della suddetta ordinanza del Presidente della Regione Siciliana recita testualmente:



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



- a) E' disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai;
 - b) E' autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché di combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
 - c) Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.
- che la circolare del DRPC Sicilia – Ufficio del soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020, avente ad oggetto "Emergenza COVID-19 / Chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020, precisa quanto segue:

- ***Esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto.***

I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e *outlet*, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura.

Ritenuto opportuno, in linea con le suddette disposizioni legislative statali e regionali, adottare le misure idonee a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di lavoro degli esercizi commerciali operanti nelle località turistiche di Marinella e Triscina di Selinunte;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



1. Nelle località turistiche di Marinella e Triscina di Selinunte è consentita l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati e *outlet* per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura.
2. Nelle località turistiche di Marinella e Triscina di Selinunte è consentito anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché di combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
3. Dare atto che è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i pub, i self-service, le pasticcerie, le gelaterie, le rosticcerie i panifici nonché i tabacchi.

Fermo restando che lo svolgimento delle predette attività rimane subordinato al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei Protocolli e delle Linee Guida vigenti per ciascuna attività economica.

DISPONE

NOTIFICARE copia della presente ordinanza a:

- Al Prefetto di Trapani;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- al Commissariato di P.S. di Castelvetro;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetro;
- al Comando della Polizia Municipale – sede;
- al Responsabile VII Direzione Organizzativa-sede



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al T.A.R. Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla notifica.

PUBBLICARE la presente ordinanza all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale del Comune di Castelvetro.

Il Responsabile X D.O.

(Dott. S.M. Caradonna)

F.to Simone Marcello Caradonna

Il Sindaco

(Dott. Enzo Alfano)

F.to Enzo Alfano